

**ALLEGATO SUB B) ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.11
DEL 26/6/2013**

**COMUNE DI VETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

SETTORE ASSISTENZA SOCIALE

=====

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DI AUSILIARIATO DELLA STRUTTURA D’INFANZIA DENOMINATA “MICRONIDO” IN COMUNE DI VETTO (RE), PER BAMBINI IN ETA’ COMPRESA FRA 12 E 36 MESI. PERIODO: ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2013/2014 (ANNI 1) . DEL GIORNO 03/08/2013.

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione delle attività educative e di ausiliariato della struttura d’infanzia denominata MICRONIDO in Comune di Vetto , di proprietà comunale, comprendente l’insieme dei servizi a contenuto educativo – didattico e dei servizi complementari (prestazioni ed attività di assistenza, educazione e formazione della prima infanzia, accoglienza dei bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, organizzazione ed espletamento di attività igienico-sanitarie, ludiche, pedagogiche, didattiche e socio-educative tese alla formazione e alla educazione dei bambini, attività di collaborazione con le famiglie, attività di collaborazione con la scuola materna, attività di educazione e formazione dei bambini con minorazioni psicofisiche, attività specifiche tese a stimolare e sviluppare gli aspetti affettivi, cognitivi, psicologici e sociali del bambino, servizio di pulizia e riordino locali, distribuzione e assistenza ai pasti, altre attività complementari) per il completo ed ottimale funzionamento della struttura Comunale sita in Comune di Vetto Piazza Pellegrino Nobili , per l’ anno scolastico educativo 2013/2014.

La gestione delle attività educative e di ausiliariato dovrà avvenire nel rispetto, del presente capitolato speciale di gara, nonché della normativa nazionale e regionale.

ART. 2-ENTITA’ E DURATA DELL’AFFIDAMENTO:

La durata dell’affidamento è di 1 anno scolastico educativo (2013/2014) e avrà inizio, presumibilmente, il 16 settembre 2013 e terminerà il 30 giugno 2014.

L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per un periodo massimo di uguale durata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera B del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. A tal fine l’Amministrazione richiederà all’aggiudicatario almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità a rinnovo del contratto. L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione la disponibilità al rinnovo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta dall’Amministrazione.

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi quattro, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'aggiudicatario almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, nelle more delle procedure per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio.

L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune.

Dimensione e utenza del servizio: la capienza della struttura è di n. 7 bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi.

L'orario giornaliero di apertura della struttura è fissato dal regolamento per il funzionamento del micronido dalle ore 8,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì, riferito al periodo di funzionamento degli stessi. Può, su richiesta delle famiglie, essere attivato un servizio a tempo parziale : dalle ore 8,00 alle ore 13,00

In relazione alle esigenze dell'utenza è attivato l'ingresso anticipato alle ore 7,30.

ART. 3- IMPORTO A BASE DI GARA- VALORE PRESUNTO DELL' APPALTO:

L'appalto ha un valore complessivo presunto di € **54.854,00 (cinquantaquattromilacionquecentosettantasette)** oltre IVA di legge, derivante dal seguente calcolo: € 5.745,00 x 9 mesi + mese di settembre 2013 € 2.872,00.

La percentuale unica di ribasso, offerta in sede di gara verrà applicata all' importo a base d'asta escluso gli oneri per la sicurezza (€ 277,00);

In caso di giornate di non frequenza degli utenti, il corrispettivo mensile spettante all'affidatario, come determinato dall'esito della gara, verrà abbattuto di una quota, non soggetta a base d'asta, di Euro 3,00 (euro tre/00) (IVA esclusa) per ogni giornata di non frequenza degli utenti iscritti alla struttura.

Per i bambini diversamente abili, che abbisognano di personale di sostegno aggiuntivo, l'affidatario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta date dall'amministrazione, la quale ne assumerà i relativi oneri.

L'affidatario del servizio sarà sottoposto ad una prima verifica entro tre mesi dall'inizio del servizio e ad altre successive verifiche semestrali, tendenti ad accertare i risultati conseguiti in ordine alla qualità di prestazione del servizio.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo indicato nell'offerta economica, saranno concordati dai due contraenti.

Un rappresentante dell'Ente Affidante, uno del concessionario ed uno degli Utenti, opereranno le necessarie verifiche periodiche semestrali in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini.

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in caso di persistente esito negativo della verifica, la stessa Amministrazione promuoverà un contraddittorio con l'affidatario del servizio per acquisire in modo diretto eventuali motivazioni giustificatorie. Qualora anche tale contraddittorio confermi l'esito negativo, l'affidamento potrà essere revocato nei modi e termini previsti dall'art. 21 del presente Capitolato "Inadempienze contrattuali gravi – risoluzione del contratto".

ART. 4 - OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica redatta dalla Ditta o Società offerente e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o Società stessa, deve essere presentata in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura (Busta n. 3).

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

2. Le Imprese dovranno presentare un'offerta espressa in percentuale di ribasso unica che sarà riferita al valore complessivo presunto, posta a base di gara secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Capitolato.
3. Le offerte non devono contenere riserve, né condizioni, pena l'esclusione dalla gara.
4. Tutte le modalità per la presentazione dell'offerta sono indicate nel bando di gara.

ART.5- PROGETTO TECNICO (educativo e organizzativo)

Il "Progetto Tecnico" redatto da parte della Ditta o Società offerente e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta o Società stessa, deve essere presentato in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura (Busta n.2).

La gestione del micronido dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure previste dalle norme nazionali e regionali relative al servizio, nonché dall'apposito bando di gara compreso il mantenimento degli standard regionali, oltre a quanto previsto al successivo art. 13.

La gestione del micronido deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. In calce al "Progetto" la ditta o Società dovrà dichiarare di assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente Affidante e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività.

ART. 6-MODALITA' DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura di cottimo fiduciario con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 121, 124 e 83 del D. Lgs. 163/2006, e dell' art.334 del D.lgs 5/10/2010 n.207 e successive modificazioni o integrazioni , in base ai sotto elencati elementi di valutazione, ai quali è assegnato il seguente punteggio massimo:

- A) Prezzo: OFFERTA ECONOMICA: punti 30/100;
- B) Qualità: PROGETTO TECNICO: punti 70/100;

A) PREZZO: OFFERTA ECONOMICA. Punteggio massimo attribuibile: **punti 30/100.**

Minor corrispettivo contrattuale mensile richiesto.

Per l'attribuzione del punteggio alla suddetta somma verrà applicata la seguente formula:

- punteggio attribuito al concorrente con importo contrattuale mensile più basso: punti 30;
- altri concorrenti = $30 \times (\text{importo mensile più basso} / \text{importo mensile offerto})$;

B) QUALITA': PROGETTO TECNICO. Punteggio massimo attribuibile: **punti 70/100.**

1) Progetto educativo e organizzativo: fino a 60 punti

Si evidenzia in particolare quanto segue:

a) Parte educativa: fino a 25 punti

- progetto pedagogico
- organizzazione del servizio
- coinvolgimento delle famiglie degli utenti

b) Gestione del personale : fino a 20 punti

- numero e professionalità degli operatori impegnati
- proposte di formazione
- coordinamento pedagogico
- modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

- sostituzione di personale
- flessibilità operativa

c) Integrazioni organizzative: fino a 15 punti

- turni di lavoro e mansioni del personale educativo e ausiliario
- proposte di collaborazione con altri servizi comunali e non, alla luce della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali e culturali della comunità
- ogni altro elemento atto a qualificare il servizio offerto (migliorie)

2) esperienze di gestione integrale diretta, o in concessione o in appalto di nidi/micronidi/nidi aziendali o altri servizi per l'infanzia alternativi all'asilo nido, sia pubblici che in convenzione, partnership o privati nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia: fino a 5 punti

- si riporti l'elenco dei principali servizi rispondenti alle caratteristiche prescritte prestati negli ultimi 3 anni (2010/2011/2012) nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia

3) possesso di certificazione di qualità per la gestione del servizio ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 163/2006: punti 5

Non sono ammesse offerte in aumento, pertanto, saranno accettate offerte solo in ribasso con indicazione del ribasso percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara di cui al precedente art. 3 del presente Capitolato Speciale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione concedente;
- b) non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue;
- c) verificare eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche
- d) non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse intervenuti successivamente all'indizione della gara;
- e) l'offerta avrà una validità di 180 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle offerte.

**ART. 7- LUOGO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO –
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA – LOCALI E ARREDI**

1 – La struttura d'infanzia denominata micronido in comune di Vetto è sita in Piazza Pellegrino Nobili 1 e ha una capacità recettiva di 7 posti complessivi, come indicato all'art. 2 del presente Capitolato Speciale (“Entità e durata dell'affidamento”).

2 - L'Affidatario del servizio eseguirà le prestazioni descritte nel presente capitolato presso i locali delle strutture menzionate, con l'ausilio degli arredi necessari.

3 - L'Affidatario del servizio sarà tenuto a risarcire il Comune per i danni provocati dal proprio personale alla struttura o agli arredi Comunali.

ART.8- ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Compete all'Amministrazione:

1 - La messa a disposizione dei fabbricati ubicati come da specifici art. precedenti, con locali idonei – attrezzati -per l'attività di micronido, secondo gli indici di recettività indicati. Il Locale del micronido di Vetto viene concesso al soggetto affidatario a titolo di comodato gratuito per tutta la durata

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

dell'appalto, con tutto quanto contenuto e inventariato, necessario e indispensabile per lo svolgimento del servizio. Alla scadenza dell'appalto, e comunque prima del pagamento dell'ultimo compenso mensile, il soggetto gestore dovrà restituire i locali con tutti i beni in esso contenuti nello stato di piena efficienza e funzionalità.

2 – La stipula della polizza relativa all'incendio del fabbricato.

3 - L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature risultanti dal verbale di consegna saranno utilizzati dall'Affidatario del servizio per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività oggetto dell'appalto.

4 – Assunzione di tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas metano.

5 - L'arredo esterno ed interno e la fornitura dei giochi esterni.

6 - Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, dell'arredamento e dei beni mobili, di cui è dotato il micro-nido, in contraddittorio tra le parti.

- Alla scadenza dell'appalto l'Affidatario del servizio è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredamenti, le attrezzature e i beni mobili in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

- La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità utilizzate per la consegna.

- Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna.

- Trascorso inutilmente il termine fissato dal verbale di riconsegna, l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione definitiva per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Foro competente.

7 - L'onere relativo alla manutenzione ordinaria (fatta eccezione per le opere di piccola manutenzione) e straordinaria degli immobili e degli arredi della struttura, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale dell'affidatario del servizio.

8. – acquisto dei generi alimentari e preparazione dei pasti;

9- Versamento all'Affidatario del servizio del corrispettivo dovuto.

ART. 9- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al micronido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Compete al Concessionario del servizio:

1 - Effettuare tutte le prestazioni sia a carattere pedagogico/educativo dirette a bambini tra i 12 mesi e i 36 mesi, che a carattere gestionale, compresi gli oneri relativi al personale da impiegare, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 1/2000 e ss.mm.ii e dalla direttiva del Consiglio Regionale n.646 del 20 gennaio 2005 e ss.mm.ii, dalle norme previste dal presente Capitolato Speciale .

2 - La fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, compresi i giochi da interno;

3 – L'acquisto, la fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana del bambino (esempio pannolini) e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso, come previsto dal presente Capitolato Speciale.

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

- 4 - La distribuzione e assistenza ai pasti, nell'osservanza della normativa vigente, sia regionale che statale, con particolare riferimento al D.Lgs. 155/97 e ss.mm.ii e con l'adozione del previsto sistema di autocontrollo.
- 5 - La pulizia dei locali e degli arredi, la fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta dei rifiuti.
- 6 - Gli oneri gli obblighi e le conseguenti responsabilità ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 155/97 e ss.mm.ii .
- 8 - La fornitura del vestiario per il personale.
- 9 - Opere di piccola manutenzione.
- 11- Dotare il micronido, di un piccolo presidio di pronto soccorso con medicinali e attrezzature necessarie per interventi di piccola entità.
- 12 - Le spese per la manutenzione ordinaria dei giochi didattici.
- 13 - Le polizze assicurative adeguate per responsabilità verso terzi e per danni provocati dagli operatori per i servizi non coperti da assicurazione obbligatoria (vedi art. 16 del presente Capitolato Speciale "Polizze assicurative e garanzie").
- 14 - Rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e i contratti di categoria.
- 15 - Rispettare le norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- 16 - Provvedere alla formazione degli operatori.
- 17 - Attenersi, per la somministrazione dei pasti, alle procedure HACCP.
- 18 - Comunicare eventuali scioperi, con preavviso - ricorrendone i presupposti - di almeno 5 gg., all'Amministrazione e alle famiglie dei bambini frequentanti.
- 19 - Garantire la riservatezza delle informazioni degli utenti e dei loro familiari (legge sulla privacy).
- 20 - Presentare al servizio sociale del Comune di Vetto i progetti pedagogici previsti, redatti in conformità alle prescrizioni della normativa nazionale e regionale.
- 21 L'utilizzo della struttura oltre i periodi previsti (calendario scolastico) e fuori dagli orari giornalieri deve essere in ogni caso richiesto dall'affidatario, con indicazione dei motivi, ed autorizzato dall'Amministrazione concedente per iscritto, senza nulla pretendere.
- 22 L'utilizzo del micronido da parte dell'Amministrazione dovrà essere concordato con l'affidatario del servizio.

ART. 10- ORIENTAMENTI PEDAGOGICI PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO

L'Affidatario, presenterà all'Amministrazione il progetto pedagogico, redatto in conformità alle prescrizioni della normativa nazionale e regionale

1 Linee psico-pedagogiche

Il servizio deve identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico-educativa prevedendo quindi riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica e alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.

2 Progetto educativo e Piano organizzativo.

Il progetto dovrà fondarsi su una costante attenzione ai modi dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini.

In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie e con le agenzie educative e i presidi sociali e sanitari del territorio.

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

Il servizio dovrà quindi caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali; per la cura nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e infine per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

Il micronido dovrà quindi configurarsi come credibile contesto di vita per i bambini che lo frequentano e pertanto sarà caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psico-fisico, armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino; piano che sappia sapientemente dosare momenti di intimità e di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione organizzati a piccoli gruppi ed in angoli appositamente predisposti.

ART. 11- INDICAZIONI METODOLOGICO – DIDATTICHE

1. L'inserimento del bambino sarà sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona per lui significativa, secondo modi e tempi concordati tra famiglia e micronido (ambientamento)
2. E' necessario per il bambino mantenere punti costanti di riferimento (educatrice– attività/momenti-spazi) che gli diano sicurezza.
3. I rapporti con le famiglie saranno improntati a disponibilità e fiducia. Verranno facilitati incontri per conoscersi, incontrarsi e scambiarsi esperienze educative attraverso colloqui, incontri, riunioni, assemblee, feste e altre iniziative.
4. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione , anche attraverso la istituzione di specifici organismi rappresentativi

ART. 12- SCHEMA ORGANIZZATIVO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario del servizio si impegna al rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia, della normativa emanata dalla Regione Emilia-Romagna (in particolare L.R. n. 1/2000 e successive modificazioni e integrazioni e direttiva Consiglio Regionale n. 646 del 20 gennaio 2005e ss.mm.ii), delle disposizioni e circolari in materia di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento agli standards gestionali e strutturali prescritti dal presente Capitolato e di altre eventuali disposizioni che potranno essere emanate al riguardo nonché del regolamento per il funzionamento del micro-nido approvato dalla stazione appaltante.

Inoltre l'affidatario del servizio si impegna ad adottare e, conseguentemente, a rispettare le procedure a garanzia di adempimenti previsti da normative specifiche (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 155/97e ss.mm.ii).

Il micronido deve essere dotato, a cura dell'affidatario del servizio, di un piccolo presidio di pronto soccorso con medicinali e attrezzature necessarie. Per eventuali interventi di maggiore entità dovrà valersi, previo accordo con le famiglie, del Servizio Sanitario Nazionale (Pronto Soccorso); eventuali somministrazioni di farmaci salvavita devono essere concordati con i Medici dell'Ausl

Le presenze degli utenti dovranno essere registrate su un apposito registro per la rilevazione mensile; copia di detto registro, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato mensilmente al Comune – Settore di Assistenza Sociale.

Il micronido deve essere dotato a cura del concessionario del servizio di manuale di autocontrollo dell'igiene, ai sensi del D.Lgs. 155/97e ss.mm.ii .

ART.13- PERSONALE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

1. In ottemperanza agli standards di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l’Affidatario del servizio garantirà, **il seguente rapporto numerico minimo di personale/bambini (agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino si intende ogni bambino iscritto):**

- non superiore a 7 bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi servizi a tempo pieno (art. 6 dell’allegato A della direttiva Consiglio Regionale 646/2005 e ss.mm.ii)

- per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali si rinvia alla disposizione di cui all’art. 6 dell’allegato A della direttiva Consiglio Regionale 646/2005;

- Dovrà essere, inoltre, individuato da parte dell’affidatario del servizio un coordinatore pedagogico referente con compiti di organizzazione del servizio e di rapporti con il Comune.

- Ulteriore personale ausiliario necessario per garantire il completo ed efficiente funzionamento del servizio in esecuzione della normativa prevista dalla Legge Regionale e dalle normative in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

- per i bambini disabili, con handicap certificato, residenti nel Comune di Vetto , che abbisognano di personale di sostegno aggiuntivo, l’affidatario del servizio assicurerà la presenza del personale di sostegno necessario secondo le norme in vigore (L.104/92 e L.R. 1/2000e ss.mm.ii), mentre gli oneri relativi (personale, materiale didattico, ausili tecnici) sarà a carico del Comune e degli Enti preposti.

2. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla direttiva del Consiglio Regionale 646/05e ss.mm.ii (art. 6.3 allegato A)

3. La ditta aggiudicatrice si impegna a rispettare per il personale impiegato nell’attività, tutte le norme e gli obblighi previsti dal CCNL di riferimento,

4. L’Affidatario del servizio deve rilasciare esplicita dichiarazione in cui si certifica che non c’è intermediazione di manodopera e che il personale impiegato nell’attività percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con le esigenze sociali del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. In mancanza di tale documentazione verrà applicato quanto disposto dall’art. 22 del presente Capitolato Speciale (“Penalità”).

5. L’Affidatario del servizio deve assicurare la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo ai sensi dell’art. 6.2 della direttiva del Consiglio Regionale 646/2005e ss.mm.ii ;

6. Tutto il personale addetto all’espletamento del presente appalto dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, ed esente da condanne penali o carichi pendenti.

7. L’Affidatario del servizio deve destinare una quota dell’orario di lavoro del personale, con un minimo di 20 (venti) ore annue, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie senza interferire sulla normale erogazione del servizio.

8. L’Affidatario del servizio è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l’elenco del personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’elenco, sia provvisoria che definitiva. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione.

ART. 14- PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

1. L'amministrazione ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune – anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza – e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente Capitolato, dei Progetti Pedagogici e delle disposizioni legislative e regolamentari di competenza.

2. L'Affidatario del servizio è tenuto, inoltre, a presentare all'Amministrazione:

a) una relazione, con periodicità semestrale, sull'attività svolta, dalla quale risultino i servizi prestati, gli inconvenienti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati;

b) una relazione – da presentare entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento – contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione

ART. 15-CALENDARIO

Le prestazioni, oggetto del presente capitolato, dovranno essere garantite per tutta la durata di apertura del micronido che resterà aperto, prevedibilmente, nel periodo compreso tra il 16 settembre 2013 e il 30 giugno 2014

ART. 16- GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del presente appalto. Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché danni a beni pubblici e privati.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati ed alla migliore utilizzazione delle risorse, e si riserva inoltre la facoltà di avere rapporti e contatti diretti con le famiglie utenti del servizio. Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili del soggetto gestore.

L'Impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e successive modifiche e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'Impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche .

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

L'Impresa aggiudicataria con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00.

Dovrà inoltre contrarre adeguata polizza di assicurazione contro gli infortuni dei bambini che usufruiscono del servizio.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del contratto.

L'impresa aggiudicataria è tenuto inoltre a dare immediata comunicazione telefonica e successivamente per iscritto all'Ente committente, degli eventuali sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

ART. 17- ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Affidatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

L'Affidatario del servizio si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio di cui al presente Capitolato, condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per categoria, applicabile alla località.

L'Affidatario del servizio si obbliga a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Affidatario del servizio delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, ha diritto di operare una ritenuta massima del 15% sul corrispettivo mensile da erogare alla ditta affidataria del servizio.

Tale trattenuta sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato del lavoro avrà dichiarato che l'Affidatario del servizio risulta in regola; per tale trattenuta l'Affidatario del Servizio non potrà vantare diritto alcuno per ritardato pagamento.

ART. 18 CAUZIONE

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura **pari al 10% dell'importo contrattuale**, mediante fidejussione bancaria o assicurativa. In particolare la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario ovvero da primario istituto assicurativo autorizzato, essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività su semplice richiesta scritta entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente, senza eccezioni opponibili alle stesse, anche per il recupero delle penali contrattuali.

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

La cauzione dovrà avere validità corrispondente alla durata del contratto e sarà svincolata in forma scritta dall'Ente, previa deduzione di eventuali crediti dell'Ente verso l'impresa aggiudicataria, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali garantite saranno state adempiute.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente

ART 19 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO

L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, i servizi oggetto del presente appalto, né cedere per nessun motivo, il contratto .

La cessione ed il subappalto non autorizzati potranno costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

ART. 20- PRIVACY - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche o integrazioni il Comune di Vetto , titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa l'Affidatario del servizio responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Affidatario del servizio procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;

 l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;

 non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;

 non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune di Vetto entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;

 dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, secondo le prescrizioni di legge.

ART. 21- ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE – VIGILANZA – CONTROLLI E COMUNICAZIONI

All'azienda USL di Reggio Emilia – Distretto di Castelnovo Né Monti spetta la competenza igienico-sanitaria della struttura e del servizio e al Responsabile del settore sicurezza e assistenza sociale del Comune di Vetto , o suo delegato, compete la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

ART. 22- TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO - CORRISPETTIVO DA EROGARE ALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

1. Spetta al concessionario il corrispettivo mensile determinato dall'esito della gara. **Il corrispettivo relativo al servizio prestato nel mese di settembre in considerazione della attivazione a decorrere dal giorno 19, sarà determinato applicando la seguente formula: 50 % del corrispettivo mensile determinato dall'esito della gara** .In caso di giornate di non frequenza degli utenti, il corrispettivo mensile spettante all'affidatario, come determinato dall'esito della gara, verrà abbattuto di una quota, non soggetta a base d'asta, di Euro 3,00 (euro tre/00) (IVA esclusa) per ogni giornata di non frequenza degli utenti iscritti alle strutture.
2. Il corrispettivo a carico del Comune sarà liquidato all'Affidatario del servizio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione al Comune del rendiconto delle presenze degli utenti nel mese di riferimento, su presentazione di fatturazione mensile.
3. Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.
4. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
5. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dall'aggiudicatario; qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.
6. Onde poter provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

ART. 23-INADEMPIENZE CONTRATTUALI GRAVI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO FALLIMENTO O MORTE DELL’AFFIDATARIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Il contratto potrà essere risolto anche qualora si verificano violazioni di minore gravità agli obblighi contrattuali, come previsto dal presente Capitolato Speciale, alle quali tuttavia la Ditta non abbia posto prontamente rimedio nonostante le contestazioni d'addebito dell'Amministrazione Comunale.

Alla contestazione della grave inadempienza, circostanziata e inoltrata alla Ditta a mezzo lettera raccomandata A.R. entro cinque giorni dall'evento dante causa, la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro 24 ore dalla data di ricevimento della nota d'addebito.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso.

In particolare il contratto si intende risolto di diritto allorquando la Ditta aggiudicataria:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità;

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

- b) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- c) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti interessati in materia;
- d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- e) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- f) nell'ipotesi che il personale assunto dalla Ditta aggiudicataria non posseda i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto a suo insindacabile giudizio, ovvero di pronunciare la decadenza dell'aggiudicazione.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma, la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

Nelle altre ipotesi deve essere preceduta da due successive diffide intimare alla ditta ed è esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

Fallimento o morte dell'Affidatario del servizio: in caso di fallimento della Ditta Affidataria del servizio, si avrà la decadenza automatica del contratto e l'Amministrazione provvederà a termini di legge. In caso di morte del titolare di impresa individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi aventi causa, fra la continuazione e la cessazione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto o di rinuncia da parte della Ditta Affidataria del servizio, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, **l'Amministrazione incamererà per intero la cauzione definitiva** e potrà affidare di diritto il servizio, anche senza nuova procedura d'appalto, alle condizioni già stabilite ed approvate, ad altra ditta che presenti i necessari requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

ART. 24- PENALITA'

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

1) numero personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Gara: € 400,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza;

2) mancata sostituzione, entro tempo strettamente necessario dall'inizio del servizio, del personale assente:

€ 160,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza;

3) mancata attuazione di attività previste nel Capitolato Speciale di Gara:

€ 350,00 per ogni giorno di inadempienza;

4) se l'AUSL, il Responsabile del servizio sociale del Comune di Vetto o suo delegato accerterà il precario stato di pulizia dei locali, derivante da scarso livello delle pulizie, l'Amministrazione stessa avrà la facoltà di richiedere alla ditta una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta alla ditta e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica. Essa non darà luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria.

Verrà comunque comminata una penale pari a € 200,00;

5) per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti, verrà applicata una penale, per ogni evento o per ogni giorno di inadempimento, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

ART. 25- RIFUSIONE DEI DANNI E SPESE

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore (corrispettivo) o sulla cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 26- SPESE, IMPOSTE E TASSE

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stesura del relativo contratto, pur restando facoltà dell'Amministrazione ordinarne l'esecuzione in pendenza della stipulazione.

Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto.

ART. 27- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro di Reggio Emilia sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente Capitolato e del seguente contratto.

ART. 28- RISPETTO DEL D.LGS. N. 626/1994 – PIANO DI SICUREZZA

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa valuta pertanto, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. All'esito della valutazione "il datore di lavoro" elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori di indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto legislativo sopra richiamato e dovrà dichiarare, a firma del Legale Rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dell'appaltatore, rimanendo sempre esclusa la responsabilità dell'Amministrazione.

ART. 29- RISPETTO DELLA LEGGE N. 68/1999

Le imprese partecipanti devono essere in regola con quanto prescritto dalla legge n. 68/1999 (art. 17) in materia di collocamento dei disabili, pena l'esclusione.

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

ART. 30- RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA
E ASSISTENZA SOCIALE
F.to- Dott.ssa Federica Ferrari -

per accettazione:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA